

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 23 ottobre 1999

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

Il BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

*Modalità di abbonamento e punti vendita:*

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## PARTE I

### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 ottobre 1999, n. 5066.

**Criteri e modalità per l'erogazione dei benefici previsti per favorire le comunità giovanili di cui all'art. 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 come modificato dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1999** .....

Pag. 3

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

12 OTT. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

12 OTT. 1999

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - CIOFFARELLI - FEDERICO - LUCISANO - META

DELIBERAZIONE N° 5066

OGGETTO: CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI PREVISTI PER FAVORIRE LE COMUNITA' GIOVANILI DI CUI ALL'ART. 82 DELLA LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1999, N. 6 COME MODIFICATO DALLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1999.



## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Rapporti e alle Relazioni Istituzionali;

VISTA

la legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, concernente: "Disposizioni finanziarie per la realizzazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999" che all'art. 82, con finalità di promuovere, favorire e sostenere le Associazioni giovanili, quali strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile medesima, prevede la concessione di benefici secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, da adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 6/1999, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di rapporti istituzionali;

VISTE

le modifiche apportate al citato articolo 82 dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1999, le quali sostituiscono le parole: "associazione/i giovanile/i" con le parole: "comunità giovanile/i";

RITENUTO

che con il termine "autogestioni" di cui al comma 4, lettera c), del suddetto articolo 82, si intendono le stesse comunità giovanili, quali dirette destinatarie dei benefici;

CONSIDERATA

la necessità che l'amministrazione regionale si determini con la massima sollecitudine per garantire il tempestivo utilizzo delle risorse messe a disposizione nel bilancio regionale 1999 predisponendo criteri e modalità per l'avvio dei procedimenti amministrativi relativi all'attuazione della previsione normativa;

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta Regionale del 25 giugno 1998 n. 2876 è stata approvata l'istituzione dei Dipartimenti delle Aree e delle Strutture di diretta collaborazione alla funzione di direzione politica, e successivamente si è provveduto a specificare i compiti connessi alla direzione dipartimentale, attribuendo in via provvisoria anche le risorse finanziarie, giusta deliberazione regionale del 09.02.1999, n. 435;

RITENUTA

l'opportunità di prevedere un apposito nucleo di valutazione per l'esame delle domande di ammissione ai benefici ed ai progetti presentati dai soggetti interessati;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recepita dalla Regione Lazio con legge 22 ottobre 1993, n. 57;



- VISTO l'art. 22 della legge 30.12.1991, n. 412 che prescrive l'istituzione di un Albo dei beneficiari di provvidenza e di natura economica;
- VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675 concernente: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
- VISTO il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135 concernente: "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici" e successive modificazioni;
- VISTA la legge regionale 7 giugno 1999, n. 6;
- VISTO l'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- VISTO l'art. 4 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21;
- SENTITO il parere della commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali acquisito in data 6-10-99 ;

DELIBERA

- a) di approvare, in conformità alle premesse, gli allegati: "Criteri e modalità per la concessione dei benefici a favore delle comunità giovanili previsti dall'art. 82 della legge regionale n. 6/1999", così come modificato dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1999, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- b) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente deliberazione non è soggetta al controllo di legittimità ai sensi dell'articolo 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e diventa esecutiva dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della delibera legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1999.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI  
IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo PAPI



Per copia conforme

UFFICIO IV<sup>o</sup> - SEZIONE III<sup>a</sup>  
IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE  
(Paolo BOTTA)

*Paolo Botta*  
13 OTT. 1999



## CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

BILANCIO - TRIBUTI - PROGRAMMAZIONE  
PIANI SVILUPPO - PARTECIPAZIONI REGIONALI  
QUESTIONI ISTITUZIONALI - RAPPORTI ORGANI  
ISTITUZIONALI - RELAZIONI ESTERNE - ENTI LOCALI  
- TRASPARENZA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO	
007413	06.10.99
CAT. ...	FASC. ...

Prot.Rif. S7352/99-Prot.Int. 3230/99

Al Presidente del Consiglio

e p.c.:

→ Alla Presidenza della Giunta  
Settore III - Ufficio V  
Rapporti con il Consiglio  
Via Cristoforo Colombo 212  
Roma

All'Assessorato Rapporti e  
Relazioni Istituzionali  
Settore 18 - Ufficio 3°  
Viale del Caravaggio 99  
Roma

OGGETTO: S.D. n.1111/2 prot. G.R. 54785: "Criteri e modalità per l'erogazione dei benefici previsti per favorire le Comunità Giovanili di cui all'art. 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 come modificato dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 29 luglio 1999".

Questa Commissione, nella seduta del 6 ottobre 1999, ha esaminato l'atto di cui all'oggetto e sullo stesso, nel testo assegnato, ha espresso parere favorevole unanime.

Il Presidente

(Riccardo Della Rocca)

REGIONE LAZIO SEGRETERIA GIUNTA ARRIVO
- 7 OTT. 1999 Dr. Rapisarda

5066

12 OTT. 1999

Ch

"Criteri e modalità per l'erogazione dei benefici previsti per favorire le comunità giovanili di cui all'articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, come modificato dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1999"



Finalità dei benefici

I benefici previsti dall'art. 82 della legge regionale n. 6/1999 sono finalizzati a favorire i seguenti obiettivi perseguiti dalle comunità giovanili di cui allo stesso articolo 82, commi 2 e 3, come modificati dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1999:

- a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;
- b) l'educazione all'impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali;
- c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.

II - Soggetti interessati

Possono accedere ai benefici i seguenti soggetti:

- a) enti pubblici singoli o associati;
- b) enti, associazioni, consorzi di associazioni ed organismi privati comunque denominati nei cui statuti siano previste le finalità di promozione e sostegno delle comunità giovanili;
- c) autogestioni, intendendosi con tale termine le stesse comunità giovanili il cui funzionamento è attuato attraverso un regolamento da proporre all'atto della presentazione della domanda.



5066 12 OTT. 1999

Uv

III - Benefici concedibili

I benefici consistono:

a) in contributi per il finanziamento:

1) di iniziative concernenti direttamente il perseguimento degli obiettivi di cui al punto I;

2) di interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e strutture pubbliche e private, da destinarsi a sede di comunità giovanili o comunque al perseguimento degli obiettivi di cui al punto I;

b) nella concessione dell'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà regionale vincolato all'autorecupero, da destinarsi a sede di comunità giovanili o comunque al perseguimento degli obiettivi di cui al punto I.

I benefici di cui sopra, cumulabili tra loro, non possono essere cumulati con altri benefici ricevuti, ad analogo titolo, da parte della Regione.

IV - termini e modalità di inoltro della domanda

Per accedere ai benefici per l'esercizio finanziario 1999 i soggetti interessati devono inoltrare, entro il 31 ottobre 1999, a pena di inammissibilità, apposita domanda, con la documentazione di cui al punto V, indirizzata alla Regione Lazio - Assessorato ai Rapporti e Relazioni istituzionali - Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, 00145 Roma, mediante una delle seguenti modalità:

a) spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante;

b) consegna a mano al servizio "Spedizione - Accettazione della Regione" dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.


Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposto il seguente riferimento: "Domande ex art. 82 legge regionale n. 6/1999 - Comunità giovanili".



V - Contenuto della domanda e documentazione

La domanda, sottoscritta dal rappresentante legale, deve contenere i dati anagrafici e fiscali del richiedente e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo dello statuto, esclusivamente per i soggetti di cui al punto II, lettera b);
- b) copia del bilancio e relazione consuntiva dell'organo di amministrazione o del rappresentate legale per l'ultimo esercizio finanziario, esclusivamente per i soggetti di cui al punto II, lettere b) e c), qualora operino da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
- c) regolamento del funzionamento delle comunità giovanili esclusivamente per i soggetti di cui al punto II, lettera c) redatto per atto pubblico, il quale deve prevedere, tra l'altro:
- 1) l'assenza di fini di lucro;
  - 2) il perseguimento degli obiettivi di cui al punto I;
  - 3) l'elettività delle cariche comunitarie e gratuità delle stesse;
  - 4) i criteri di ammissione alla comunità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 82, comma 2, della legge regionale n. 6/1999;
  - 5) l'obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti;
  - 6) le modalità di approvazione del bilancio da parte della comunità;
  - 7) le modalità di scioglimento della comunità;
  - 8) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale;
  - 9) l'individuazione del rappresentante legale;
- d) relazione illustrativa sull'attività eventualmente già svolta per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto I;
- e) progetto dettagliato delle iniziative e degli interventi, con l'indicazione dei mezzi ritenuti necessari ed il preventivo delle relative spese, nel caso di richiesta di benefici di cui al punto III, punto a);



- f) relazione sull'utilizzazione dell'immobile che si chiede in uso e dichiarazione di impegno a recuperare l'immobile stesso, nel caso di richiesta di benefici di cui al punto III, lettera b);
- g) dichiarazione di non aver ricevuto benefici regionali ad analogo titolo.

Qualora i progetti di cui alla lettera e) abbiano carattere pluriennale, con durata massima triennale, devono essere descritte, per ciascun anno, le diverse fasi di realizzazione con l'indicazione delle relative spese. In caso di irregolarità o errori formali della domanda o della relativa documentazione, è ammessa la regolarizzazione o la rettifica. La regione si riserva di richiedere altra documentazione oltre a quella indicata qualora lo ritenga utile ai fini dell'esame delle domande.



- Esame delle domande

L'esame delle domande è effettuato da un'apposita Commissione tecnica nominata dal Direttore del Dipartimento Affari strategici, istituzionali e della Presidenza nell'ambito del personale assegnato al Dipartimento stesso. Devono far parte della Commissione, tra l'altro, un esperto in materie economiche e contabili nonché esperti nelle materie oggetto delle iniziative proposte:

La Commissione effettua l'istruttoria delle domande procedendo:

- a) alla valutazione preliminare della loro ammissibilità;
- b) all'adozione dell'elenco delle domande ritenute inammissibili, con specificazione dei motivi di esclusione;
- c) all'adozione dell'elenco delle domande ritenute ammissibili sulla base dei criteri di cui al punto VII.

L'inammissibilità della domanda è comunicata immediatamente all'interessato da parte della competente struttura del Dipartimento Affari strategici, istituzionali e della Presidenza ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57.



Cv

VII - Criteri per la concessione dei benefici

Ai fini della concessione dei benefici la Commissione adotta un apposito elenco delle domande ritenute ammissibili tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) qualità del progetto presentato e sua idoneità alla realizzazione delle iniziative per le quali si chiede il contributo;
- b) carenza, in rapporto alle esigenze, di analoghe iniziative nell'ambito territoriale di riferimento;
- c) esperienza maturata nell'ambito di attività prevista dal progetto;
- d) soggetto richiedente nel seguente ordine di priorità:

1) enti pubblici singoli o associati;

2) *pubblici* investimenti;

3) enti, associazioni, consorzi di associazioni ed organismi privati comunque denominati.

Cv

VIII - Concessione dei benefici

I provvedimenti di concessione dei benefici sono adottati dal Direttore del Dipartimento Affari strategici, istituzionali e della Presidenza, secondo l'ordine di scorrimento dell'elenco di cui al punto VII.

La concessione dei contributi di cui al punto III, lettera a), avviene nei limiti dello stanziamento di bilancio. Qualora tale stanziamento non sia sufficiente in relazione alle domande ritenute ammissibili, la ripartizione dei contributi è effettuata nel limite dell'80% delle spese preventivate con scorrimento dell'elenco fino all'esaurimento delle somme stanziare. Il suddetto limite, per i progetti pluriennali, è riferito alle spese preventivate per ciascuna fase di realizzazione.

L'erogazione del contributo è effettuata mediante l'anticipo, nella misura del 60% della somma complessiva, all'atto del provvedimento di concessione e con la liquidazione del restante 40%, a seguito della presentazione da parte del beneficiario del contributo, entro 120 giorni dalla realizzazione del progetto, di apposito rendiconto delle spese sostenute corredato della relativa documentazione costituita da titoli in



lv

regola con il regime fiscale. I titoli di spesa devono obbligatoriamente essere intestati al rappresentante legale.

La misura del contributo concesso può essere ridotta in sede di liquidazione qualora venga accertata una spesa inferiore a quella preventivata ovvero in presenza di documentazione inidonea a giustificare il rendiconto presentato.

E' disposta la revoca di contributi qualora:

a) siano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

b) venga realizzata una iniziativa diversa da quella prevista dal progetto ammesso a contributo.

*l'immobile ha occupato abusivamente o senza regolare contratto.*

Cuu

La revoca del contributo comporta il recupero delle somme già erogate con le modalità previste dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.



L'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà regionale è concesso previa verifica della disponibilità a fini di autorecupero e della destinazione urbanistica dell'immobile stesso da parte della struttura competente in materia di demanio e patrimonio regionale ed è disciplinato da apposito contratto stipulato tra la Regione ed il soggetto beneficiario contenente, tra l'altro, l'indicazione della durata del contratto stesso e della destinazione dell'immobile nonché l'assunzione dell'impegno relativo all'autorecupero con l'individuazione degli specifici interventi da realizzare e la previsione della decadenza automatica in caso di mancata realizzazione.

*La durata del contratto, nel caso dell'autorecupero, deve essere congrua in relazione alle spese ed oneri dell'intervento che il soggetto beneficiario deve sostenere.*

Cuu

IX - Domande per accedere ai contributi previsti per gli anni 2000 e 2001

Per l'esercizio finanziario 2000 le domande dovranno essere presentate nel medesimo termine stabilito al punto II per il 1999.

Per l'esercizio finanziario 2001 le domande dovranno essere presentate nei termini stabiliti ai sensi dell'art. 93 della legge regionale n. 6/1999.

